

# Ordinanza FINMA sui conti e Circolare FINMA 20/xx «Di- rettive contabili – banche»

## Punti chiave

18 marzo 2019

## Punti chiave

1. L'Autorità di vigilanza concretizza in una nuova ordinanza FINMA le disposizioni in materia di diritto contabile. In questo modo esercita le deleghe previste dall'Ordinanza sulle banche e crea anche nell'ambito dell'allestimento dei conti una regolamentazione basata sui principi e improntata al principio di proporzionalità, un approccio di comprovata efficacia. Dal punto di vista contenutistico, i principi contenuti nella finora vigente Circolare FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche» vengono recepiti in maniera invariata. L'Ordinanza FINMA sui conti contiene le disposizioni di base in materia di valutazione e registrazione. Con la creazione della nuova Ordinanza FINMA sui conti la FINMA esercita il suo ruolo di standard setter di direttive contabili per banche.
2. La Circolare FINMA 15/1 «Direttive contabili – banche» viene pertanto accorciata in modo sostanziale e contiene la prassi adottata dalla FINMA in materia di contabilizzazione e pubblicazione. Vengono inoltre stralciate le FAQ afferenti alla circolare. Nel quadro dei lavori di revisione, le domande e le risposte in esse contenute sono state chiarite in modo esaustivo nell'ordinanza e nella circolare.
3. Viene così emanato un dispositivo normativo nel complesso notevolmente più snello e chiaro improntato a un netto approccio sistematico, mantenendo invariato il contenuto finora vigente.
4. La FINMA ha proceduto a un adeguamento contenutistico in materia di rettifiche di valore, introducendo un nuovo approccio per la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita che tiene conto del principio di proporzionalità in funzione della categorizzazione delle banche.
5. Le banche di rilevanza sistemica delle categorie 1 e 2 devono introdurre un approccio per le perdite attese.
6. Le banche della categoria 3 prevalentemente attive nel segmento delle operazioni sulle differenze di interesse sono ora tenute a effettuare rettifiche di valore per i rischi di perdita inerenti.
7. Le banche delle categorie 4 e 5 e le banche della categoria 3 che non sono principalmente attive nel segmento delle operazioni sulle differenze di interesse come pure le società di intermediazione mobiliare possono continuare a utilizzare l'approccio attualmente vigente che prevede la costituzione di rettifiche di valore per i rischi di perdita latenti.

8. Tutte le banche delle categorie 3, 4 e 5 come pure le società di intermediazione possono in via facoltativa utilizzare un approccio per la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita di una categoria superiore.
9. La FINMA sceglie pertanto un modo di procedere improntato al principio della proporzionalità, snello e intenzionalmente basato sui principi per la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita, volto a ridurre le debolezze del sistema attuale, in particolare l'effetto prociclico derivante dalla costituzione tardiva di rettifiche di valore.